

***Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*(aprile-giugno 2019)*

***1) Sentenze di inadempimento – Commissione c. Italia***

***1a) Sentenze derivanti da ricorsi per infrazione ex art. 258 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per infrazione ex art. 258 TFUE

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

***2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

***3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE***

***3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia***

**POLITICA COMUNE DELLA PESCA**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-611/17</u></b> <b><u>ITALIA/</u></b> <b><u>CONSIGLIO</u></b>  12-mar-19	Ricorso, promosso dall'Italia, per l'annullamento del regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, con particolare riferimento alle modalità con le quali il Consiglio UE, su proposta della Commissione europea, ha ripartito tra i 7 SM interessati (Croazia, Cipro, Francia, Italia, Grecia, Malta e Spagna) il contingente di cattura del pesce spada del Mediterraneo assegnato all'UE in sede di Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).	<b>RICORSO RESPINTO</b>

**FONDO SOCIALE EUROPEO**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-247/18 P</u></b>	Impugnazione, proposta dalla Repubblica italiana, della sentenza del Tribunale dell'Unione europea	

<b><u>ITALIA/ COMMISSIONE</u></b>  26-giu-19	del 25 gennaio 2018, Italia/Commissione (T-91/16), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso volto all'annullamento della decisione C(2015) 9413 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo sociale europeo (FSE) per il Programma Operativo Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia.	<b>RICORSO RESPINTO</b>
--	---	-------------------------

***3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

4) *Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane*

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-305/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>TAR LAZIO</p> <p>8-mag-19</p>	<p>Ambiente - Direttiva 2008/98/CE - Recupero o smaltimento dei rifiuti - Istituzione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti che garantisca l'autosufficienza nazionale - Realizzazione di impianti di incenerimento o incremento della capacità degli impianti esistenti – Qualifica degli impianti di incenerimento come "infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale" - Rispetto del principio della "gerarchia dei rifiuti" - Direttiva 2001/42/CE - Necessità di procedere ad una "valutazione ambientale"</p>	<p><b>1) Il principio della «gerarchia dei rifiuti», quale espresso all'art. 4 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e letto alla luce dell'art. 13 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici.</b></p> <p><b>2) L'art. 2, lett. a), l'art. 3.1 e l'art. 3.2, lett. a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull'ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva</b></p>

		<b>VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI*</b>
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><u><b>C-309/18</b></u> <u><b>ITALIA</b></u></p> <p>TAR LAZIO</p> <p>2-mag-19</p>	<p>Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE - Costi della manodopera - Esclusione automatica dell'offerente che non ha indicato separatamente nell'offerta detti costi - Principio di proporzionalità</p>	<p><b>I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito</b></p>

		dall'amministrazione aggiudicatrice.  <b>VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-425/18</u> <u>ITALIA</u>  TAR PIEMONTE  4-giu-19	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali - Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) - Motivi di esclusione – Errore professionale grave - Violazione delle norme in materia di concorrenza	L'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che è interpretata nel senso di escludere dall'ambito di applicazione dell'«errore grave» commesso da un operatore economico «nell'esercizio della propria attività professionale» i comportamenti che integrano una violazione delle norme in materia di concorrenza, accertati e sanzionati dall'autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato da un organo giurisdizionale, e che preclude alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente una siffatta violazione per escludere eventualmente tale operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico  <b>VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME*</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-424/18</u> <u>ITALIA</u>	Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 10, lettera h) – Esclusioni specifiche per	L'art. 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE , sugli appalti pubblici, letto in combinato disposto con il considerando 28 della medesima direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da

TAR VENETO  20-giu-19	gli appalti di servizi - Servizi di trasporto di pazienti in ambulanza - Nozione	<p><b>un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall'altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un'emergenza attuale, nell'esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME*</p>
<b>COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><b><u>C-646/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>TRIBUNALE PENALE BRINDISI</p> <p>13-giu-19</p>	<p>Direttiva 2012/13/UE - Diritto all'informazione nei procedimenti penali - Articolo 6, paragrafo 4 - Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico - Informazione su ogni eventuale modifica alle informazioni fornite, ove ciò sia necessario per salvaguardare l'equità del procedimento - Modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione - Impossibilità per l'imputato di</p>	<p><b>L'art. 6.4 della direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, e l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale l'imputato può domandare, nel corso del dibattimento, l'applicazione di una pena su richiesta nel caso di una modifica dei fatti su cui si basa l'imputazione, e non nel caso di una modifica della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</p>

	domandare, nel corso del dibattimento, l'applicazione di una pena su richiesta prevista dal diritto nazionale - Differenza in caso di modifica dei fatti su cui si basa l'imputazione	
<b>FISCALITA'</b> <b>(DIRETTIVA IVA)</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>C-712/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>COMMISSIONE TRIBUNARIA LOMBARDIA</p> <p style="text-align: center;">8-mag-19</p>	Operazioni fittizie - Impossibilità di detrarre l'imposta - Obbligo, per l'emittente di una fattura, di assolvere l'IV A in essa indicata - Sanzione di importo pari a quello dell'IVA indebitamente detratta - Compatibilità con i principi di neutralità dell'IVA e di proporzionalità	<p><b>1) In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui vendite fittizie di energia elettrica effettuate in modo circolare tra gli stessi operatori e per gli stessi importi non hanno causato perdite di gettito fiscale, la direttiva IVA n. 2006/112/CE, letta alla luce dei principi di neutralità e di proporzionalità, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che esclude la detrazione dell'IVA relativa a operazioni fittizie, imponendo al contempo ai soggetti che indicano l'IVA in una fattura di assolvere tale imposta, anche per un'operazione inesistente, purché il diritto nazionale consenta di rettificare il debito d'imposta risultante da tale obbligo qualora l'emittente della fattura, che non era in buona fede, abbia, in tempo utile, eliminato completamente il rischio di perdite di gettito fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></p> <p><b>2) I principi di proporzionalità e di neutralità dell'IVA devono</b></p>



		<p>essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, essi ostano a una norma di diritto nazionale in forza della quale la detrazione illegale dell'IVA è punita con una sanzione pari all'importo della detrazione effettuata.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO, AD ADIUVANDUM DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE NAZIONALE, NON PIENAMENTE CONFORMI*</p>
<b>MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (DIRETTIVA MIFID)</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-53/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>TAR LAZIO</p> <p>8-mag-19</p>	<p>Direttiva 2004/39/CE - Articoli 8, 23, 50 e 51- Ambito di applicazione – Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede - Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale - Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare temporaneamente l'esercizio dell'attività - Libertà fondamentali- Situazione puramente interna - Inapplicabilità</p>	<p><b>La direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e segnatamente gli artt. 8, 23, 50 e 51, nonché gli artt. 49 e 56 TFUE e i principi di non discriminazione e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella in esame nel procedimento principale, un divieto temporaneo di esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non rientra né nell'ambito di applicazione di detta direttiva, né in quello degli artt. 49 e 56 TFUE, e neppure in quello dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. In una situazione siffatta, gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva suddetta, gli artt. 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione e di</b></p>

		<p><b>proporzionalità non ostano ad un divieto siffatto.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b>  <b>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO, AD</b>  <b>ADIUVANDUM DELLA CONSOB, PIENAMENTE CONFORMI</b></p>
<b>POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-494/17</u></b>  <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CORTE  D'APPELLO  DI TRENTO</p> <p>8-mag-19</p>	<p>Lavoro a tempo determinato - Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico - Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato - Trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Limitazione dell'effetto retroattivo della trasformazione- Assenza di risarcimento pecuniario</p>	<p><b>La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato - qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio</b></p>

		<p><b>verificare.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</p>
--	--	--

**QUOTE LATTE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-348/18</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>27-giu-19</p>	<p>Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - Regolamento (CEE) n. 3950/92 - Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma - Determinazione del contributo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare dovuto - Riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati - Misura nazionale che riassegna i quantitativi inutilizzati sulla base di criteri obiettivi di priorità</p>	<p><b>L'art. 2.1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME QUALORA NON SI SIA MAI DECISO DI PROCEDERE ALLA RIASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INUTILIZZATI</p>

**REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE**

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
--------------	----------------	--------------------

<p><b><u>C-524/16</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CORTE DEI CONTI</p> <p>2-mag-19</p>	<p>Interpretazione dell'art. 49.1, lettera b), sub ii), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996</p>	<p><b>Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte dei conti (Italia) con ordinanza del 5 luglio 2016.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b></p> <p>ESSENDO LA CONTROVERSIA PRINCIPALE DIVENUTA IN ITINERE PRIVA DI OGGETTO, LA RISPOSTA ALLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOLLEVATE DALLA CORTE DEI CONTI NON E' APPARSA PIU' NECESSARIA ALLA CGUE</p>
<p><b>TUTELA DEL CONSUMATORE (PRATICHE COMMERCIALI SLEALI)</b></p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-406/17</u></b> <b><u>C-407/17</u></b> <b><u>C-408/17</u></b> <b><u>C-417/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>TAR LAZIO</p> <p>14-mag-19</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Direttiva 2009/72/CE - Mercato interno dell' energia elettrica - Direttiva 2009/73/CE - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2011/83/UE - Pratiche commerciali aggressive - Stipulazione di contratti di fornitura di energia elettrica e di</p>	<p><b>L'art. 3.4 della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, nonché l'art. 3.2 della direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale determinate condotte, come quelle controverse nei procedimenti principali, consistenti nella stipulazione di contratti di fornitura non richiesti dai consumatori o di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori, devono essere valutate alla luce delle rispettive disposizioni delle direttive 2005/29 e 2011/83, con la conseguenza che, conformemente a tale normativa nazionale,</b></p>

	gas naturale non richiesti dai consumatori - Stipulazione di contratti di fornitura a distanza o di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in violazione dei diritti dei consumatori - Autorità competente a sanzionare siffatte pratiche	<p><b>l'autorità di regolamentazione di settore, ai sensi della direttiva 2009/72/CE , relativa a norme comuni per il mercato interno dell' energia elettrica, e della direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, non è competente a sanzionare siffatte condotte</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</b></p>
--	---	--

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)**

<b>FISCALITA' (DIRETTIVA IVA)</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-291/18</u></b> <b><u>ROMANIA</u></b> 20-giu-19</p>	<p>Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 148, lettere a) e c) – Esenzioni connesse ai trasporti internazionali – Cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici – Nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare” – Portata</p>	<p><b>L'art. 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'espressione «navi adibite alla navigazione in alto mare», che ivi compare, non si applica alla cessione di opere galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>VALUTAZIONE:</b></p>

OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI*		
EFFICIENZA ENERGETICA		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-294/18</u></b> <b><u>FINLANDIA</u></b></p> <p>2-mag-19</p>	<p>Direttiva 2012/27/UE – Articolo 11, paragrafo 1 – Costi dell’accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione – Diritto dei clienti finali di ricevere gratuitamente tutte le loro fatture e le informazioni sulla fatturazione per il loro consumo di energia – Canone di base per l’energia elettrica – Sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia ai clienti che abbiano optato per la fattura elettronica</p>	<p><b>L’art. 11.1 della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, esso non osta ad uno sconto sul canone di base per l’energia elettrica concesso da una società di vendita di energia al dettaglio ai soli clienti finali che abbiano optato per la fattura elettronica.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</p>
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (MANDATO D’ARRESTO EUROPEO)		
Causa	Oggetto	Dispositivo
	<p>Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità</p>	<p><b>La nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’art. 6.1 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri,</b></p>

<p><b><u>C-508/18 e C-82/19 PPU</u></b> <b><u>IRLANDA</u></b></p> <p>27-mag-19</p>	<p>giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro – Status – Esistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti di un organo del potere esecutivo – Potere del Ministro della Giustizia di impartire istruzioni individuali – Insussistenza della garanzia di indipendenza</p>	<p><b>dev’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende le procure di uno Stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, direttamente o indirettamente, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo, quale un Ministro della Giustizia, nell’ambito dell’adozione di una decisione relativa all’emissione di un mandato d’arresto europeo</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI*</b></p>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-509/18</u></b> <b><u>IRLANDA</u></b></p> <p>27-mag-19</p>	<p>Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore generale di uno Stato membro – Status – Garanzia di indipendenza</p>	<p><b>La nozione di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’art.6.1 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dev’essere interpretata nel senso che essa ricomprende il procuratore generale di uno Stato membro che, pur essendo strutturalmente indipendente dal potere giudiziario, è competente ad esercitare l’azione penale e il cui status, in tale Stato membro, gli riconosce una garanzia di indipendenza dal potere esecutivo nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</b></p>
<p><b>LIBERTA’ DI STABILIMENTO</b></p>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>

<p><u>C-607/17</u> <u>SVEZIA</u></p> <p>19-giu-19</p>	<p>Imposta sulle società – Gruppo di società – Libertà di stabilimento – Deduzione delle perdite subite da una società controllata non residente – Nozione di “perdite definitive” – Fusione per incorporazione della società controllata da parte della società controllante – Normativa dello Stato di residenza della società controllata che consente la deduzione di perdite nell’ambito di una fusione soltanto al soggetto che le ha subite</p>	<p><b>1) Ai fini della valutazione della definitività delle perdite di una società controllata non residente, ai sensi del punto 55 della sentenza del 13 dicembre 2005, Marks&amp;Spencer (C-446/03), la circostanza che lo Stato membro da cui dipende la società controllata non consenta di trasferire perdite di una società a un altro soggetto passivo in caso di fusione, mentre un siffatto trasferimento è previsto dallo Stato membro da cui dipende la società controllante in caso di fusione tra società residenti, non è determinante, salvo che la società controllante dimostri che le è impossibile valorizzare tali perdite facendo in modo, in particolare mediante una cessione, che esse siano fiscalmente prese in considerazione da un terzo per gli esercizi futuri.</b></p> <p><b>2) Nell’ipotesi in cui la circostanza menzionata nella prima questione diventi pertinente, è irrilevante il fatto che, nello Stato di residenza della società controllata, non esista nessun altro soggetto che avrebbe potuto dedurre tali perdite in caso di fusione qualora una siffatta deduzione fosse stata autorizzata.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE:</b> OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO, AD ADIUVANDUM DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA SVEDESE, CONFORMI</p>
<p><b>POLITICA COMMERCIALE</b></p> <p><b>ANTIDUMPING</b></p>		



Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-612/16</u> <u>REGNO</u> <u>UNITO</u></p> <p>19-giu-19</p>	<p>Interpretazione e validità dei regolamenti che re-istituiscono dazi antidumping a seguito di una sentenza di invalidità pronunciata dalla Corte – Base giuridica – Non-retroattività – Prescrizione</p>	<p>1) L'esame delle questioni pregiudiziali sollevate non ha evidenziato elementi tali da inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, che re-istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, né quella del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, che re-istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.</p> <p>2) Il regime di prescrizione previsto dall'art. 221.3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000, si applica alla riscossione dei dazi antidumping imposti dai regolamenti di esecuzione richiamati al punto 1 della presente pronuncia.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</p>

*6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano*

<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-264/18</u></b> <b><u>BELGIO</u></b></p> <p>6-giu-19</p>	<p>Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v) – Validità – Ambito di applicazione – Esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione e di determinati servizi legali – Principi di parità di trattamento e sussidiarietà – Articoli 49 e 56 TFUE</p>	<p><b>Dall'esame della questione non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell'art. 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO, CHE HA RECEPITO PEDISSEQUAMENTE L'ART. 10 DELLA DIRETTIVA 2014/24, CONFORME</p>
<b>CITTADINANZA DELL'UNIONE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-22/18</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>13-giu-19</p>	<p>Articoli 18, 21 e 165 TFUE – Regolamento di una federazione sportiva – Partecipazione al campionato nazionale di uno Stato membro di un atleta dilettante avente la cittadinanza di un altro Stato membro –</p>	<p><b>Gli artt. 18, 21 e 165 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di una federazione sportiva nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un cittadino dell'UE, cittadino di un altro SM, che risieda da molti anni nel territorio dello SM in cui tale federazione è stabilita e nel quale pratica la corsa a livello</b></p>

	Diverso trattamento in ragione della cittadinanza – Restrizione alla libera circolazione	<p><b>amatoriale nella categoria senior, non può partecipare ai campionati nazionali in tali discipline allo stesso titolo dei cittadini nazionali o può parteciparvi solo «come esterno» o «senza valutazione», senza aver accesso alla finale e senza poter ottenere il titolo di campione nazionale, a meno che detta normativa sia giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO SPORTIVO TEDESCO, ASSIMILABILE SUL PUNTO A QUELLO ITALIANO, NON CONFORME*</p>
<b>ENERGIA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-473/17 e</u></b> <b><u>C-546/17</u></b> <b><u>SPAGNA</u></b></p> <p>11-apr-19</p>	<p>Settore del gas di petrolio liquefatto (GPL) – Tutela dei consumatori – Obbligo di interesse economico generale – Prezzo massimo della bombola di gas – Obbligo di distribuzione a domicilio – Articolo 106 TFUE – Direttive 2003/55/CE, 2009/73/CE e 2006/123/CE – Interpretazione della sentenza del 20 aprile 2010, Federutility e a. (C-265/08, EU:C:2010:205) – Principio di proporzionalità</p>	<p><b>Il requisito di proporzionalità previsto dall’art. 15.3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, va interpretato nel senso che non osta a misure, come quelle oggetto dei procedimenti principali, che fissano un prezzo massimo della bombola di gas di petrolio liquefatto imbottigliato e impongono a taluni operatori la distribuzione a domicilio di detto gas, a condizione che tali misure siano mantenute solo per una durata limitata e non vadano oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di interesse economico generale perseguito.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> APPLICABILITA’ DEI CRITERI DELINEATI NELLA</p>

		SENTENZA FEDERUTILITY (C-265/08), IN MATERIA DI PROPORZIONALITA' DI UN INTERVENTO STATALE NEL SETTORE DEL GAS NATURALE, ANCHE AL SETTORE DEL GPL IMBOTTIGLIATO
<b>LIBERTA' DI STABILIMENTO (ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO)</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u><b>C-431/17</b></u> <u><b>GRECIA</b></u>  7-mag-19	Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato – Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante – Articolo 3, paragrafo 2 – Condizione per l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante – Certificato di iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine – Diniego di iscrizione – Norme professionali e deontologiche – Incompatibilità dello status di monaco con l'esercizio della professione di avvocato	<b>L'art. 3.2 della direttiva 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale vieta a un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l'autorità competente dello Stato membro di origine (Cipro, nella fattispecie), di iscriversi presso l'autorità competente dello Stato membro ospitante (Grecia, nella fattispecie) al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell'incompatibilità tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense, che detta normativa prevede.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> <b>ORDINAMENTO GRECO, ASSIMILABILE SUL PUNTO A QUELLO ITALIANO, NON CONFORME*</b>
<b>ASSICURAZIONE RC AUTO</b>		

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u><b>C-100/18</b></u> <u><b>SPAGNA</b></u>  13-giu-19	Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Danno materiale causato ad un immobile dall’incendio di un veicolo stazionato in un garage privato di tale immobile – Copertura da parte dell’assicurazione obbligatoria	<p><b>L’art. 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell’incendio.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME*</p>
<b>RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u><b>C-193/18</b></u> <u><b>GERMANIA</b></u>  13-giu-19	Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di posta elettronica su Internet – Servizio Gmail	<p><b>L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), deve essere interpretato nel senso che un servizio di posta elettronica su Internet che non comprenda la fornitura di un accesso a Internet, quale il servizio Gmail fornito da Google LLC, non consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su</b></p>

		<p><b>reti di comunicazione elettronica e non costituisce pertanto un «servizio di comunicazione elettronica» ai sensi di tale disposizione.</b></p> <p><b>VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</b></p>
--	--	---

\* Sono in corso verifiche, presso le Amministrazioni con competenza prevalente nella materia, circa le implicazioni, procedurali e sostanziali, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'ordinamento interno.